

R.D.L. 26 giugno 1930, n. 964 ⁽¹⁾.

Norme per l'uso delle qualifiche accademiche di dottore in ingegneria ed in chimica industriale ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 1930, n. 172 e convertito in legge con *L. 16 febbraio 1931, n. 188*.

(2) L'art. 1 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1, *L. 24 giugno 1923, n. 1395*.

1. A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal *regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102* ⁽³⁾, e successive modificazioni, hanno conseguito nel regno il diploma di ingegnere, compete la qualifica di «dottore in ingegneria».

A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma della scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della regia università di Pavia con decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725, compete la qualifica di «dottore in chimica industriale».

(3) Recante norme sull'ordinamento dell'istruzione superiore.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, numero 2909, e all'art. 31 del regio decreto- legge 25 settembre 1924, n. 1585.

3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.